



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

PROGETTO DI LEGGE

“Modifica dei Titoli I, II, III, IV, VI e VIII della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche ed integrazione – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali”

Art.1
(Modifica del Titolo I della Legge 23 luglio 2010 n. 129)

Il Titolo I della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

“TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le licenze per l’esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e intende promuovere un sistema economico fatto di imprese che si sostanziano di mezzi e persone creando sviluppo e occupazione.

Art. 2
(Licenza)

1. Chiunque persona fisica o giuridica che intenda esercitare un’attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, assume la qualifica di operatore economico e deve essere a ciò abilitato da apposita licenza.

2. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze a condizione che le attività previste dai singoli oggetti di licenza siano tra loro coerenti. La coerenza è valutata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio in relazione al progetto d’impresa predisposto dall’operatore economico.

3. Se l’operatore economico è una società, la stessa può essere titolare di un massimo di quattro licenze mentre se l’operatore economico è titolare di licenza individuale o artigianale tale numero massimo è ridotto a due.

4. L’operatore economico titolare di più licenze, deve avere tante sedi quante sono le licenze.

5. Con apposito Decreto Delegato verranno individuate le attività le cui licenze potranno essere esercitate in una unica sede e sarà dettata una specifica regolamentazione nel caso di cumulo di licenza di commercio all’ingrosso con licenza di commercio al dettaglio.

Art. 3

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

(Licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

1. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività industriale quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.
2. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività di servizio quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente una attività economica organizzata al fine di erogare servizi ad eccezione delle attività di cui al 3° o 4° comma del presente articolo.
3. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività artigianale, quelle regolate dalla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e successive modifiche.
4. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività commerciale quelle che permettono l'esercizio delle attività regolate dalla legge n. 130/2010 e successive modifiche.

Art. 4
(Tassa licenza)

1. Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di rilascio della licenza e negli esercizi successivi alla tassa annuale di licenza nella misura stabilita dall'Allegato B alla presente legge.
2. La tassa è sempre dovuta per intero.

Art. 5
(Categorie esenti dall'obbligo di munirsi di licenza)

1. Dalla disposizione di cui all'articolo 2 sono esenti:
 - a) tutti i produttori agricoli che vendono i loro prodotti stagionalmente nel proprio fondo e non esercitano attività di compravendita di prodotti altrui;
 - b) tutte le altre attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una licenza per il loro esercizio.

Art.2
(Modifica del Titolo II della Legge 23 luglio 2010 n. 129)

Il Titolo II della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

“TITOLO II
RILASCIO DELLA LICENZA

Art.6
(Requisiti per l'ottenimento della licenza individuale)

1. Può ottenere una licenza individuale chi:
 - a) è residente nella Repubblica di San Marino;
 - b) ha la capacità civile;
 - c) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli

ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;

d) non risulti, in concomitanza alla richiesta di rilascio della licenza, sottoposto ad una procedura di concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri anche in qualità di socio unico o amministratore unico della società sottoposta al concorso giudiziale dei creditori;

e) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;

f) nei 18 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, salvo che abbia avuto tali poteri in forza dell'articolo 6 della Legge 21 gennaio 2010 n. 6, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche deve essere contestuale all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa;

g) nei 18 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;

h) chi non è oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad € 10.000,00 salvo che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;

2. I suddetti requisiti possono essere certificati nelle modalità di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.159.

Art. 7

(Requisiti per l'ottenimento della licenza da parte di persone giuridiche)

1. Può ottenere una licenza la persona giuridica che:

a) sia iscritta nel Registro delle società a norma della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;

b) non risulti soggetto inidoneo ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;

c) non si trovi nelle condizioni di cui al punto h) del precedente art. 6.

2. I suddetti requisiti possono essere certificati nelle modalità di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.159.

Art. 8

(Procedura per rilascio della licenza)

1. La licenza viene rilasciata previa presentazione di una istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Le modalità di presentazione dell'istanza e i contenuti della stessa sono definite nella carta dei servizi di cui al successivo articolo 43. In deroga a quanto previsto dalla Legge 5 ottobre 2011 n.159 la carta dei servizi può prevedere la presentazione dell'istanza da parte di un terzo "per nome e per conto" del soggetto che richiede il rilascio della licenza.

3. L'oggetto della licenza deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e riferito all'effettiva attività che si andrà a porre in essere. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica l'oggetto della licenza può essere tutto o parte dell'oggetto sociale e definisce la sola attività d'impresa. L'operatore economico ha facoltà di attivare solo una parte dell'oggetto sociale fermo restando che il rilascio di licenza sarà assoggettato alle disposizioni previste dalle leggi speciali. Qualora lo svolgimento dell'attività necessiti di avvio alla produzione o di autorizzazione sanitaria l'oggetto della licenza deve conformarsi a quanto previsto dalle suddette autorizzazioni.

4. Il richiedente nell'istanza oltre ad indicare l'attività che andrà a svolgere effettivamente deve dichiarare quella che sarà l'attività prevalente e le attività sussidiarie. Ai fini di una corretta codificazione statistica l'attività prevalente deve essere unica e riconducibile alla classificazione internazionale regolata dal codice ATECO.

5. Il richiedente la licenza deve:

a) avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere. Fanno eccezione il richiedente una licenza individuale che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata ai successivi articoli 18 e 22. La sede deve essere nella disponibilità del richiedente in quanto proprietario o usufruttuario, per l'intera quota, dei locali, oppure in quanto titolare di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipotecche. Il contratto di comodato è consentito solo per le licenze individuali e deve trattarsi di parente o affine entro il terzo grado del titolare della licenza. Il contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato deve contenere l'indicazione del Foglio, Particella, Subalterno, Unità immobiliare, piano, numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario.

b) avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'*Allegato B* alla presente legge;

c) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;

d) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'*Allegato A* della presente legge e da leggi speciali. In caso di licenza individuale o artigianale i suddetti requisiti professionali devono essere in capo al titolare della licenza mentre nel caso di persona giuridica devono essere in capo a coloro che svolgono le mansioni che richiedono la specifica preparazione o esperienza professionale;

e) non essere occupato o libero professionista ad eccezione dell'ipotesi di cui articolo 9.

6. In relazione al requisito di cui punto a) del precedente comma, il libero professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti o al Collegio dei Geometri, che ha presentato all'Ufficio Urbanistica la pratica edilizia relativa ai locali da destinarsi a sede della licenza, e il cui progetto è stato approvato, può dichiarare, prima che termini il procedimento per il rilascio della conformità edilizia, che i lavori eseguiti all'interno dei suddetti locali sono conformi all'ultimo progetto approvato comprensivo delle eventuali prescrizioni dettate dalla Protezione Civile. In base a tale dichiarazione l'Ufficio Industria, Artigiano e Commercio può rilasciare la licenza.

7. In relazione al punto c) di cui al precedente comma 5, le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni previste da leggi speciali, nel caso la realizzazione dell'attività oggetto di licenza possa essere avviata con un percorso graduale e progressivo, hanno facoltà di autorizzare l'attività richiesta

anche in parte onde consentire l'immediata operatività dell'imprenditore, subordinando tale autorizzazione a precise condizioni. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa dall'autorità competente la quale comunica il provvedimento adottato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che procede per quanto di propria competenza.

8. Ai fini della presente legge con l'espressione "sede operativa" di cui precedente comma 5 punto a) si identifica la sede dove si svolge l'attività di impresa ossia quella indicata nell'istanza di rilascio di licenza o di trasferimento sede o di apertura di sede secondaria. La sede sociale di cui all'art. 8 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche e integrazioni, può quindi non coincidere con la sede operativa della medesima società. Nel caso di solo trasferimento della sede sociale si procede ai sensi della Legge n. 47/2006 e successive modifiche e integrazioni. La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico deve comunicare tale trasferimento all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta registrazione del trasferimento sede da parte della stessa.

9. Il codice ATECO di cui all'ultimo comma del precedente comma 4 viene assegnato dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica.

10. La licenza è operativa al momento della presentazione della relativa istanza, salvo espressa richiesta di una data successiva comunque non superiore a 30 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.

11. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della licenza, entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza, hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti che hanno portato all'accoglimento della relativa istanza. Il termine dei 180 giorni è ridotto a 30 nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, quali il settore della vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o della produzione di farmaci, il settore dei servizi socio-sanitari e il settore delle armi.

12. L'istanza per il rilascio della licenza richiesta viene rigettata con provvedimento motivato se non conforme a quanto previsto nella carta dei servizi di cui al successivo articolo 43.

Art. 9

(Part-time imprenditoriale)

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che esercitano un'attività lavorativa alle dipendenze di terzi, e per le quali il rischio di impresa a fronte di un lavoro stabile può essere un forte deterrente nel decidere di realizzare un'attività in proprio, è reso possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale nei termini che verranno definiti con apposito Decreto Delegato.

Art. 10

(Sanzioni relative alla verifica di mancanza dei requisiti per il rilascio di licenza)

1. La licenza viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:

- a) vizi formali della domanda non sanabili;
- b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
- c) mancanza di uno dei requisiti dell'oggetto della licenza così come indicati al precedente articolo 8 comma 3;
- d) funzione dei locali indicati come sede non compatibile con l'attività costituente oggetto della licenza;

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

e) per le licenze individuali e artigianali, la mancanza di apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora le stesse esercitino nei settori di cui all'articolo 1 punti 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche e integrazioni;

f) mancanza di coerenza rispetto all'ipotesi di cui al precedente articolo 2 comma 2.

2. Oltre al provvedimento di revoca di cui al precedente comma, qualora durante i controlli previsti per il rilascio della licenza venga rilevata la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti oggettivi previsti al precedente articolo 8 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa di € 3.000,00 per ciascuna delle seguenti ipotesi:

a) l'assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;

b) l'assenza di un titolo di proprietà o un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso, contenente le indicazioni di cui al precedente articolo 8 comma 5 punto a) e registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipotecche.

c) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'*Allegato B* alla presente legge;

d) non avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;

e) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'*Allegato A* della presente legge e da leggi speciali;

f) essere occupato o svolgere l'attività di libero professionista ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 della presente legge.

3. In aggiunta alle sanzioni previste ai commi precedenti ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n. 159/2011 in forza delle quali chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti e decade dei benefici eventualmente ottenuti, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio nel caso in cui accerti durante i controlli dei requisiti per il rilascio della licenza che le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all'art. 13 della Legge n. 159/2011 o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge n. 159/2011 in base alle quali si è ottenuto il rilascio della licenza stessa erano false o mendaci, procede alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie. Nel caso la dichiarazione falsa o mendace sia stata resa dal libero professionista relativamente al comma 6 del precedente articolo 8, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede anche alla segnalazione all'Albo o Collegio a cui è iscritto il libero professionista.

Art.11

(Apertura di una stabile organizzazione e autorizzazione allo svolgimento di attività di carattere economico)

1. Può aprire una stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino solo una società estera di capitali o di persone. La società che intende aprire una stabile organizzazione deve procedere alla costituzione della stessa presso Notaio sammarinese e nominare un rappresentante a San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico.

2. Non può costituire una stabile organizzazione la società estera i cui soci e/o i cui organi amministrativi, siano "Soggetti inidonei" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47

e successive modifiche e integrazioni, né una Società Anonima. Fanno eccezione le società quotate in borsa.

3. È prevista l'esclusione dell'apertura di una stabile organizzazione per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche e integrazioni salvo parere autorizzativo della Comitato di esame di cui all'art. 21 della medesima legge, dal Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116 e successive modifiche e integrazioni salvo aver ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato e della Legge 165/2005 e successive modifiche e integrazioni salvo aver ottenuto apposita autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza e i contenuti della stessa sono definite nella carta dei servizi di cui al successivo art. 43.

5. Il richiedente l'autorizzazione deve:

- a) avere una sede così come prevista al punto a) comma 5 del precedente articolo 8;
- b) avere pagato la tassa per il rilascio dell'autorizzazione così come previsto dall'Allegato "B" alla presente legge;
- c) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
- d) dichiarare l'attività prevalente ed l'attività effettiva che andrà a porre in essere.

6. Il codice ATECO che classifica l'attività oggetto dell'autorizzazione viene assegnato dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica.

7. L'autorizzazione è rilasciata al momento della presentazione della domanda.

8. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e gli altri uffici interessati nel procedimento di rilascio della licenza ,entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti che hanno portato al rilascio della licenza medesima. Il termine dei 60 giorni è ridotto a 15 nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, quali il settore della vendita o somministrazione di cibi e bevande, il settore dei farmaci, il settore dei servizi socio-sanitari e il settore delle armi.

9. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione viene rigettata con provvedimento motivato se non conforme a quanto previsto nella carta dei servizi di cui al successivo articolo 43.

10. L'autorizzazione ha durata di un anno e viene rinnovata, se permangono i requisiti, con il pagamento della relativa tassa.

11. La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.

12. Il presente articolo è modificabile con Decreto Delegato.

Art. 12

(Sanzioni relative alla verifica di mancanza dei requisiti dichiarati per ottenere l'autorizzazione all'apertura di una stabile organizzazione)

1. L'autorizzazione all'apertura di una stabile organizzazione viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:

- a) vizi formali della domanda non sanabili;
- b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13;
- c) funzione dei locali indicati come sede, non compatibile con l'attività costituente oggetto della autorizzazione richiesta;
- d) la mancanza di apposito nulla osta del Congresso di Stato per le attività riservate così come definite dal del Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche e integrazioni;

2. Oltre al provvedimento di revoca di cui al precedente comma, qualora durante i controlli previsti per il rilascio dell'autorizzazione venga rilevata la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti oggettivi previsti al precedente articolo 8 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa di € 3.000,00 per ciascuna delle seguenti ipotesi:

- a) l'assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;
- b) l'assenza di un titolo di proprietà o un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipotecche e al fine della verifica di tale requisito non hanno validità i contratti con data di decorrenza antecedente 30 giorni dalla data di registrazione;
- c) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'*Allegato B* alla presente legge;
- d) non avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
- e) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'*Allegato A* della presente legge e da leggi speciali;
- f) essere occupato o svolgere l'attività di libero professionista ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 della presente legge,

3. In aggiunta alle sanzioni previste ai commi precedenti ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n. 159/2011 in forza delle quali chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti e decade dei benefici eventualmente ottenuti, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio nel caso in cui accerti durante i controlli dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione che le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all'art. 13 della Legge n. 159/2011 o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge n. 159/2011 in base alle quali si è ottenuto il rilascio dell'autorizzazione stessa erano false o mendaci, alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie. Nel caso la dichiarazione falsa o mendace sia stata resa dal libero professionista relativamente comma 6 del precedente articolo 8, l'Ufficio Industria procede anche alla segnalazione all'Albo o Collegio a cui è iscritto il libero professionista.

Art. 13

(Obblighi di comunicazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio)

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

1. Il Dirigente dell'Ufficio Industria ha l'obbligo di segnalare all'Agenzia di Informazione Finanziaria ogni licenza o ogni stabile organizzazione che abbia come oggetto della propria attività: a) ufficio di trustee professionale ai sensi della normativa dei trust, b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento; c) assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale; d) mediazione creditizia; e) mediazione immobiliare; f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche; g) offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro; h) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori; i) esercizio di casa d'asta o galleria d'arte; j) commercio di cose antiche; k) acquisto e/o vendita di oro; l) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di pietre e metalli preziosi; m) rivendita o noleggio di beni mobili registrati; n) autonoleggio, o) noleggio di cassette di sicurezza. Suddetto elenco può essere ampliato con Regolamento adottato del Congresso di Stato.

Art. 14

(Cambio di attività prevalente ed effettiva)

1. L'attività prevalente svolta da un impresa si determina in base alla valutazione dei seguenti elementi:

- a) la produzione di beni immessi al consumo a nome dell'operatore economico determina sempre quale attività prevalente quella produttiva;
- b) l'erogazione di servizi è prevalente quando l'importo dei servizi fatturati sia superiore all'importo del valore dei beni ceduti o la qualifica dei dipendenti sia funzionale alla prestazione dei servizi medesimi o quando l'attività di servizio svolta sia indispensabile all'eventuale cessione di beni;
- c) l'attività commerciale è prevalente in tutti gli altri casi ove l'importo dei beni commercializzati sia prevalente su tutti gli altri.

2. Il cambio di attività prevalente e/o effettiva, va comunicato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. Le modalità per effettuare tali comunicazione sono stabilite nella carta dei servizi di cui al successivo articolo 43. L'operatore non deve sostenere alcun costo né recarsi presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio per effettuare la comunicazione.

3. La mancata comunicazione del cambio di attività prevalente e/o effettiva comporta una sanzione amministrativa di 500 €.

Art. 15

(Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche)

1. Gli Operatori Economici hanno l'obbligo di adottare e aggiornare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 500,00 all'effettuazione di ogni singolo controllo.

Art. 16

(Sedi secondarie)

1. L'Operatore Economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e comunque al fine di garantire l'esercizio dell'attività in tutte le sedi secondarie autorizzate, avere almeno un dipendente per ognuna di esse.
2. Il requisito relativo al dipendente non è richiesto per le attività di lavanderia a gettoni, distributori automatici e di lavaggi automatici di automobili. Il presente elenco di attività può essere ampliato con Regolamento adottato dal Congresso di Stato relativamente ad attività completamente automatizzate e che non richiedono la presenza di un operatore per l'erogazione del bene o servizio.
3. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c) comma 5 del precedente articolo 8.
4. L'istanza per l'apertura della seconda sede viene rigettata con provvedimento motivato se non conforme a quanto previsto nella Carta dei servizi di cui al successivo articolo 43.
5. L'apertura della seconda sede è autorizzata al momento della presentazione dell'istanza, salvo espressa richiesta di una data successiva comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.
6. L'Operatore Economico nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto per l'apertura di una o più sedi secondarie, deve reintegrare le unità lavorative mancanti entro 60 giorni lavorativi dall'interruzione del rapporto di lavoro. L'inadempimento di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione all'apertura della sede o delle sedi secondarie. In caso di più sedi secondarie sarà il titolare di licenza ad indicare quale sede secondaria chiudere. La mancata comunicazione comporta la chiusura d'ufficio dell'ultima sede secondaria autorizzata in ordine di tempo.
7. Solo ai fini della presente legge e precisamente per il solo esercizio commerciale di vicinato di cui all'articolo 23 della Legge n. 130/2010, o di commercio al dettaglio nei centri storici, al fine di consentire l'ampliamento di strutture commerciali di ridotte dimensioni e spesso a conduzione familiare, a condizione che: a) due o più locali attigui abbiano una parete in comune, b) abbiano la medesima funzione urbanistica, c) vengano affittati al medesimo titolare di licenza, d) la superficie complessiva dei locali non superi i 300 mq, può essere aperta una porta di comunicazione tra gli stessi locali lasciando ad ogni locale la propria distinta abilità. In tale caso la sede della licenza è comunque solo una non richiedendosi quindi l'apertura di una seconda sede. Se sussistono le condizioni di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) ma non vi è l'apertura di una porta tra i locali, la sede della licenza è comunque solo una non richiedendosi quindi l'apertura di una seconda sede. Nel caso da controlli successivi al rilascio della licenza si constati la mancanza di una o più delle condizioni di cui ai punti a), b), c) e d), non sono più applicabili le deroghe ivi previste, per cui si configura l'ipotesi di apertura di una seconda sede.
8. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e gli altri Uffici interessati nel procedimento di apertura di una sede secondaria, entro 180 giorni dal rilascio della licenza hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti che hanno portato all'apertura medesima. Il termine dei 180 giorni è ridotto a 30 nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, quali il settore della vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o della produzione di farmaci, il settore dei servizi socio-sanitari e il settore delle armi.
9. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 o 12 della presente legge.

Art. 17

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

(Trasferimento della sede operativa)

1. L'Operatore Economico che intende trasferire la propria sede operativa deve presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c) comma 5 del precedente articolo 8.
3. L'istanza per l'apertura della nuova sede viene rigettata con provvedimento motivato se non conforme a quanto previsto nella Carta dei servizi di cui al successivo articolo 43.
4. L'apertura della nuova sede è autorizzata al momento della presentazione dell'istanza, salvo espressa richiesta di una data successiva comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.
5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e gli altri Uffici interessati nel procedimento di trasferimento sede, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti che hanno portato al trasferimento medesimo. Il termine dei 180 giorni è ridotto a 30 nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, quali il settore della vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o della produzione di farmaci, il settore dei servizi socio-sanitari e il settore delle armi.
6. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 12 della presente legge.
5. L'autorizzazione al trasferimento sede comporta la piena efficacia delle comunicazioni effettuate nella nuova sede. Rimane ferma la necessità di comunicazione anche alla sede sociale.

Art. 18

(Domiciliazione)

1. È consentita la domiciliazione presso studi professionali esclusivamente per:
 - a) le attività di supporto ai liberi professionisti ad esclusione delle attività di cui alla Legge n. 165/2005 e successive modifiche e integrazioni purché l'attività domiciliata sia svolta da una società di cui il libero professionista domiciliatario sia titolare di almeno il 51% delle quote della società domiciliata;
 - b) stabilire la sede di un operatore economico quando questi ha la licenza sospesa o è in stato di liquidazione.

Art. 19

(Uso della ditta)

1. È istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il Registro delle Ditte.
2. L'Operatore Economico che intende svolgere la propria attività con una o più ditte diverse da quella indicata nella licenza, prima di utilizzare deve registrarla presso l'Ufficio Registro e Ipoteche e poi iscriverla nel Registro delle Ditte.
3. La registrazione di cui al precedente comma può essere effettuata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio solo qualora le ditte comunicate non risultino registrate precedentemente da altri soggetti salvo che si tratti di attività in franchising.

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

4. Nel momento in cui viene cessata la licenza, si procede alla cancellazione della corrispondente Ditta dal Registro delle Ditte.
5. L'utilizzo di una ditta può essere oggetto di trasferimento a favore di altro operatore economico solo se espressamente indicato nell'atto di cessione dell'azienda.
6. L'utilizzo di una ditta diversa da quella indicata nella licenza senza la preventiva registrazione e iscrizione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa di 500 €.

Art. 20

(Assegnazione del Codice Operatore Economico)

1. Il Codice Operatore Economico viene assegnato dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio alle persone giuridiche iscritte nel Registro delle società. Altresì viene assegnato alle persone fisiche che possiedono il requisito di non essere soggetti inidonei e dietro indicazione del proprio oggetto di licenza avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 8 della presente legge. Le persone fisiche devono inoltre essere in possesso dell'eventuale nulla osta del Congresso di Stato richiesto nel caso vadano ad esercitare le attività di cui al punto e) comma 1 dell'articolo 10 della presente legge.
2. Sino al momento in cui venga rilasciata la licenza, il Codice Operatore Economico non può essere utilizzato per erogare servizi e/o vendere beni. È vietato l'utilizzo del Codice Operatore economico per operazioni che non rientreranno nel proprio oggetto di licenza.
3. L'utilizzo del Codice Operatore Economico nei casi vietati configura l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della presente legge.
4. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività nel settore armi con il Codice Operatore Economico può solo: aprire un conto corrente, stipulare e registrare un contratto di locazione, di leasing subentro a contratto di locazione finanziaria immobiliare o di comodato d'uso, nei casi previsti all'articolo 8 della presente legge; attivare utenze del gas, della luce, dell'acqua e telefoniche e procedere all'acquisto di beni strumentali.
5. L'assegnatario del codice operatore economico che entro un anno dall'assegnazione dello stesso non abbia ottenuto il rilascio della licenza deve versare all'Ufficio Tributario relativamente ai beni strumentali acquistati, l'importo dell'aliquota piena. Inoltre sino all'ottenimento della licenza potrà compiere solo le operazioni di cui al precedente comma.

Art. 21

(Sospensione volontaria e riattivazione)

1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza.
2. L'Operatore Economico può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di 24 mesi, previa comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. Trascorsi i 24 mesi la licenza viene cessata d'ufficio salvo che entro 30 giorni dal perfezionamento dei 24 mesi l'Operatore Economico non riattivi la licenza pagando, oltre la tassa di licenza, ulteriori 3000 €.

4. Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato il pagamento delle tasse sui provvedimenti societari nel caso si tratti di persona giuridica e/o il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate.

5. La riattivazione della licenza comporta l'esercizio effettivo dell'attività. La mancanza di esercizio effettivo comporta la decadenza della licenza.

6. Al fine di coordinare la previsione del presente articolo con la normativa in materia di artigianato il Comma 2 dell'articolo 25 della Legge n. 10/1990 è così modificato "Il deposito non potrà in ogni caso avere durata superiore a due anni. Trascorso tale periodo la licenza verrà considerata rinunciata".

7. La licenza cessata avente ad oggetto un'attività riservata ai sensi del Decreto Delegato 116/2007 e successive modifiche e integrazioni, non può essere riavviata senza autorizzazione da parte del Congresso di Stato.

Art. 22

(Comunicazioni con licenza sospesa o cessata)

1. Con la licenza sospesa la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:

- a) per le persone giuridiche rimane, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società qualora non diversamente indicato;
- b) per i residenti, la propria abitazione;
- c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista o di un Esperto Contabile o un Avvocato e Notaio, iscritto all'Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio e contemporaneamente *ad valvas*.

2. Con la licenza cessata la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:

- a) per le persone giuridiche rimane, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società salvo il caso di società in stato di liquidazione e in tal caso la sede a cui fare la comunicazione deve essere comunicata dal liquidatore;
- b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
- c) per i non residenti *ad valvas*.

Art. 23

(Rinuncia)

1. Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia scritto all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 24

(Ricorsi)

1. I provvedimenti previsti dalla presente legge sono impugnabili ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68."

Art.3

(Modifica del Titolo III della Legge 23 luglio 2010 n. 129)

Il Titolo III della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

“TITOLO III
TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 25

(Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)

1. Il trasferimento della titolarità della licenza, quale atto conseguente alla cessione di azienda, può essere concesso a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione della medesima licenza.

2. Il trasferimento della titolarità della licenza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e può avvenire mediante:

a) trasferimento della proprietà dell'azienda per atto fra vivi, regolarmente registrato, di compravendita oppure di donazione;

b) trasferimento della proprietà dell'azienda per successione a causa di morte, previa presentazione della documentazione attestante il diritto all'eredità e l'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;

c) trasferimento dell'azienda mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea corrispondentemente ai termini del contratto stesso. Qualora il titolare della licenza trasferisca solo parte dell'attività oggetto della stessa, può continuare a svolgere l'attività non trasferita, chiedendo una licenza a tempo determinato di tipologia conforme all'attività che continuerà a svolgere. Se il titolare non procede a tale richiesta la sua licenza verrà sospesa. La durata della licenza a tempo determinato è la medesima di quella del contratto d'affitto a cui si riferisce.

3. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa con atto motivato dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di istanza da parte dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e nel caso trattasi di persona giuridica deve anche avere un oggetto sociale conforme alla licenza di cui chiede il trasferimento. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b) o c) del precedente comma.

4. La richiesta di trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere richiesta, da parte dell'erede o del legatario, a pena di decadenza, entro i 30 giorni lavorativi dalla denuncia di successione.

5. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere superiore a 12 mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza. Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge il giorno stesso della presentazione della domanda.

6. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e gli altri uffici interessati nel procedimento di trasferimento della licenza, entro 180 giorni dall'autorizzazione al trasferimento della licenza hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti che hanno portato al trasferimento medesimo. Il termine dei 180 giorni è ridotto a 30 nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, quali il settore della vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o della produzione di farmaci, il settore dei servizi socio-sanitari e il settore delle armi.

7. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

8. La domanda per il trasferimento della licenza richiesta viene rigettata con provvedimento motivato se non conforme a quanto previsto nella carta dei servizi di cui al successivo articolo 43.

9. Il trasferimento è operativo al momento della presentazione della relativa istanza, salvo espressa richiesta di una data successiva comunque non superiore a 30 giorni dalla presentazione della istanza stessa.

Art. 26
(Morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare la licenza può essere intestata all'erede o legatario, sempre che abbia i requisiti richiesti per il rilascio della licenza.

2. L'annotazione recante il trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere richiesta, da parte dell'erede.”

Art.4
(Modifica del Titolo IV della Legge 23 luglio 2010 n. 129)

Il Titolo IV della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

“TITOLO IV
CONTROLLO E SANZIONI

Art. 27

(Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'Industria, i Servizi, l'Artigianato e il Commercio)

1. All'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'Industria, i Servizi, l'Artigianato e il Commercio.

2. Esso procede di propria iniziativa o su segnalazione avvalendosi dei Corpi di Polizia.

3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di:

- a) promuovere indagini;
- b) svolgere accertamenti;
- c) formulare pareri;
- d) impartire prescrizioni;
- e) emanare disposizioni immediatamente esecutive e ordinanze.

4. Può adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti di carattere amministrativo, compreso il sequestro di merci e documenti.

5. Ai fini previsti dai commi precedenti:

- a) gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i fatti che costituiscono illeciti amministrativi in materia di industria,

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

servizi, artigianato e commercio, e di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dall'Ufficio;

b) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha potere di ordinanza per assicurare che le attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68;

c) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio segnala agli altri Uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova;

d) Gli Uffici della Pubblica Amministrazione che nello svolgimento delle proprie funzioni riscontrino irregolarità nell'operato dei soggetti titolari di licenza, hanno l'obbligo di segnalarle all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio predisponde, di concerto con il Dirigente dell'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività Economiche, un dettagliato prospetto dei controlli che andrà ad effettuare nel nuovo anno, indicando gli obiettivi che intende perseguire, i criteri secondo cui eseguirà controlli e la loro cadenza. Tale prospetto è consegnato al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio che lo illustra ai membri del Congresso di Stato entro il 15 dicembre.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio consegnerà al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, una relazione dettagliata, insieme al Dirigente dell'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività Economiche, sul raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, e gli esiti dei controlli effettuati nell'anno precedente.

5. Tale relazione è comunicata al Congresso di Stato entro il 15 febbraio.

6. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per gli illeciti amministrativi di cui alla presente legge e delle leggi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio.

7. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio effettua controlli sulla sede dell'operatore economico a mezzo delle forze di Polizia.

Art. 28 (Sanzioni)

1. A chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio senza licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza.

2. A chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza.

3. Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio mentre ha la licenza sospesa è punito con la sanzione amministrativa di cui al precedente comma 2.

4. In tutti i casi di esercizio abusivo di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti, ovvero il sequestro ai fini di confisca; il provvedimento é immediatamente esecutivo nonostante gravame.

5. Quando l'attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale sia svolta senza licenza, con la sanzione amministrativa è sempre disposta la confisca della merce di proprietà del colpevole. Se la merce non é di proprietà dell'agente ovvero l'infrazione riguarda servizi, come pure quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati dalla licenza, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa.

6. A chi tramite attività pubblicitaria, qualunque sia la forma in cui questa viene svolta, vanta di poter svolgere un'attività che non rientra nel proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa di 1000 €, mentre se non è titolare di licenza è comminata una sanzione amministrativa di 5.000 €.

7. Le seguenti fattispecie accertate successivamente al completamento dei controlli di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge, sono soggette a una sanzione amministrativa di € 3.000:

a) mancata esibizione di un titolo di proprietà o un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipoteche; la presente sanzione non si applica qualora i suddetti titoli pur esibiti successivamente rechino una data di registrazione antecedente la richiesta di esibizione;

b) la perdita dei requisiti che hanno permesso il rilascio delle autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia dell'attività svolta; qualora la perdita dei requisiti comporti la revoca delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità si procede anche alla sospensione della licenza;

c) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'*Allegato A* della presente legge e da leggi speciali.

Il presente comma non si applica alle licenze sospese.

8. Ogni altra inosservanza alla presente legge, alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 tenuto conto della gravità dell'infrazione.

Art. 29

(Sospensioni e revoche d'ufficio)

1. La sospensione d'ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

a) trascorsi 90 giorni dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi 180 giorni dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;

b) non avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;

- c) ingiustificata chiusura della sede sociale dell'Operatore Economico e/o dei locali destinati all'esercizio dell'attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni;
- d) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;
- e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico, entro 6 mesi dalla data del rilascio della licenza, alla presenza dell'amministratore della società per assenza ingiustificata dello stesso;
- f) la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge;
- g) nel caso in cui l'amministratore unico o uno o più amministratori di una società divengano soggetti inidonei e l'assemblea non provveda alla sua o loro sostituzione entro 60 giorni dal momento in cui il soggetto è diventato inidoneo. La licenza viene riattivata nel momento in cui la società provvede alla sostituzione del soggetto diventato inidoneo;
- h) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.

2. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. Tra le fattispecie che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi dello Stato vi è l'aver effettuato distorsioni nell'interscambio con altri Paesi e in particolare con l'Italia. Nel caso in cui i fatti che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi della Repubblica vengano accertati dopo che la persona giuridica o fisica abbia la licenza cessata da non più di 12 mesi e si riferiscano al periodo precedente la cessazione della licenza, il Congresso di Stato, esponendo le ragioni che avrebbero portato alla revoca della licenza stessa, adotta relativo provvedimento ai soli fini della configurazione della qualità di soggetto inidoneo e della messa in liquidazione d'ufficio della società. Il provvedimento di revoca comporta la messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del Commissario della legge. Nel caso il destinatario del provvedimento di revoca sia una società, questa fino al momento della messa in liquidazione d'ufficio della stessa, non può alienare beni, pena il sequestro degli stessi, né cedere crediti, pena la comminazione di una sanzione pari al valore del credito ceduto. Nel caso i beni di cui sopra siano prodotti alimentari deperibili la vendita degli stessi può essere autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

3. Nel caso il destinatario del provvedimento di sospensione o di revoca della licenza sia un operatore economico titolare di una licenza di autonoleggio, questi entro 10 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca, deve depositare presso l'Ufficio Registro Automezzi, il libretto o i libretti dei mezzi destinati all'autonoleggio e la relativa targa. Nel caso l'operatore non ottemperi nei termini previsti gli viene comminata una sanzione amministrativa di €1000,00 per ogni libretto di circolazione e per ogni targa non consegnata.

Art. 30

(Recidiva ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

1. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a € 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.

2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, sarà soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da 3 a 90 giorni.

4. A garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per inosservanza della presente legge, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda.

5. Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro.

6. La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria, servizi, artigianato.

Art. 31

(Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)

1. Gli operatori economici a cui viene sospesa la licenza, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione, devono stilare e depositare presso l'Ufficio Tributario, un elenco di tutte le merci già ordinate, e quindi in arrivo, dall'estero e un elenco di quelle in magazzino. Solo le merci contenute in tali elenchi potranno essere introdotte in territorio e/o rivendute.

2. Le merci introdotte a San Marino destinate ad un operatore economico che ha subito la revoca della licenza vengono sottoposte a sequestro.

3. Le procedure di sequestro di cui al presente articolo e di cui agli articoli 27, 28 e 29 della presente legge sono disciplinati con Decreto Delegato.

Art. 32

(Comunicazioni delle sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative vengono notificate con Raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite Polizia Civile, nelle sedi di cui all'articolo 22 della presente legge."

Art.5

(Modifica del Titolo VI della Legge 23 luglio 2010 n. 129)

Il Titolo VI della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

“TITOLO VI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47

Art. 33

(Modifica della definizione di “Soggetto Inidoneo” al punto 9) del 1° comma dell’art. 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47)

Il punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che:

a) risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;

b) nei 18 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 129/2010 e successive modifiche. Non diviene soggetto inidoneo chi al momento della revoca della licenza abbia avuto i poteri di rappresentanza in forza dell'articolo 6 della Legge n. 6/2010.

c) sia sottoposta anche in qualità di socio unico o amministratore unico, in concomitanza all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;

d) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad € 10.000,00 che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;

ovvero una persona giuridica che:

i) abbia in corso un concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;

ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;

iii) nei 18 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 129/2010 e successive modifiche.

Art. 34 (Certificazione)

Il punto 10), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per “Certificazione”:

- a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di revoca della licenza;
- b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale, il Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato di revoca della licenza.”

Art. 35

(Certificato di revoca della licenza)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilascia il certificato che attesta, relativamente agli ultimi 18 mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, il numero di società a cui è stata revocata la licenza dal Congresso di Stato, nelle quali:

- a) una persona fisica riveste o ha rivestito la qualità di socio o ha avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 al momento della revoca della licenza fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 129/2010 e successive modifiche;
- b) una persona giuridica rivesta o abbia rivestito la qualità di socio al momento della revoca della licenza fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 129/2010 e successive modifiche.

2. Il certificato di cui al precedente comma può essere sostituito da corrispondenti dichiarazioni rilasciate con le forme di cui all'art. 25 della Legge n. 159/2011.

3. All'esclusivo fine del rilascio dei precedenti certificati l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, richiede, per il solo tramite dei funzionari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 riferibili alle società sammarinesi o a cui è stata revocata la licenza dal Congresso di Stato. L'accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 e successive modifiche.

Art. 36

(Modifica all'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscono società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.

2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.

3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria.

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.

Art. 37

(Modifica all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.”

Art. 38

(Operatività della società)

1. I nulla osta concessi dal Congresso di Stato al fine dell'esercizio delle attività riservate di cui al Decreto Delegato n. 116/2007 e successive modifiche, devono conseguire la relativa licenza entro 12 mesi dalla ricezione della notifica della delibera che li concede, salvo diversamente indicato nella delibera stessa. Decorso tale termine decadono.

2. Se entro due anni dalla data di iscrizione nel registro delle società questa non ha ottenuto il rilascio della licenza, la società viene posta in liquidazione d'ufficio.

Art. 39

(Sostituzione dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.111

(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.

2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l'assenza di attivo o questo sia inferiore a €1000,00.

3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.

4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.

5. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.

7. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.

8. Eseguiti tutti gli incombenzi, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.

9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”

Art. 40

(Documentazione estera)

1. Con apposito decreto delegato verranno individuati i documenti equipollenti in Paesi esteri di statuto, atto costitutivo, certificato di vigenza e altri documenti che siano utili al fine di consentire l'operatività o la partecipazione in società sammarinesi, di società estere.”

Art.6

(Modifica del Titolo VIII della Legge 23 luglio 2010 n. 129)

Il Titolo VIII della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

“TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

(Accesso alle banche dati)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha accesso, in modalità di sola consultazione, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione, che possano essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni.

Art. 42

(Registro delle licenze)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, tiene il registro pubblico delle licenze informatizzato nel quale saranno elencate tutte le licenze rilasciate con l'indicazione del nome del titolare della licenza, il Codice Operatore Economico, il codice statistico, la sede dell'attività, l'oggetto dell'attività che può svolgere, la data del rilascio della licenza, lo stato della licenza, l'eventuale ditta ed eventuali ulteriori informazioni che siano ritenute utili.

2. Il Registro informatico delle licenze è accessibile a chiunque a pagamento.

Art. 43

(Carta dei servizi)

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio predisporrà, e renderà disponibile al pubblico, la carta dei servizi dell'Ufficio che oltre a descrivere in maniera chiara ed esaustiva i servizi offerti, indicherà le procedure da seguire per l'erogazione degli stessi indicando i responsabili delle singole procedure, la relativa tempistica, i costi e la modulistica. La carta dei servizi deve essere aggiornata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ogni volta che si producano dei mutamenti nei servizi offerti e/o nelle procedure ad essi connesse.

Art. 44
(Allegati)

1. Gli Allegati A e B della presente legge sono modificabili con Decreto Delegato.

Art. 45
(Norma transitoria)

1. Entro il 31 dicembre 2012 ogni titolare di licenza, persona fisica o giuridica, dovrà dichiarare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l'effettiva attività svolta del proprio oggetto di licenza per poter procedere alla nuova riqualificazione della licenza assegnata secondo le tipologie di licenza previste all'articolo 3 della presente legge. Ai fini della riqualificazione dell'attività il criterio determinante sarà l'attività prevalente svolta definita in base ai criteri di cui al precedente articolo 14 della presente legge. A chi non ottempera a tale obbligo nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 1.000,00. Trascorsi ulteriori 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine precedentemente previsto, verrà applicata un'ulteriore sanzione di € 3.000,00. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, verrà sospesa la licenza fino all'ottemperamento del predetto obbligo. Comunque se entro il 31 marzo 2013 il titolare di licenza non avrà adempiuto all'obbligo di cui sopra la licenza verrà revocata d'ufficio. Con apposito Decreto Delegato verranno dettate specifiche disposizioni relative alle licenze che non hanno i requisiti per procedere alla trasformazione della licenza.

2. Per le licenze a carattere temporaneo l'adempimento agli obblighi di legge per ottenere un regolare rilascio di licenza deve avvenire entro il 31 dicembre 2012. Trascorso tale termine, le suddette licenze non saranno più passibili di rinnovo.

3. Entro il 31 dicembre 2012, gli Operatori Economici esistenti all'entrata in vigore della presente legge, che pur avendo una licenza Industriale manifatturiera o di servizio, svolgono prevalentemente attività di intermediazione commerciale, dovranno chiedere ed ottenere in base alla Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche, la trasformazione della loro licenza, in licenza Commerciale, pena la revoca della licenza stessa.

4. Con apposito Decreto Delegato verranno regolamentate le attività di Holding.

Art. 46
(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

- la Legge 31 ottobre 1988 n. 108;
- Il Decreto Legge e novembre 2010 n. 179
- la Legge 8 giugno 1965 n. 18;
- gli articoli 22 e 31 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10;
- la Legge 1 luglio 1992 n. 52;
- la Legge 28 aprile 1999 n. 53;

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm

il Decreto 1 febbraio 2002 n. 9;
l'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165;
il Decreto 28 dicembre 2004 n. 179;
l'articolo 14 della Legge 18 giugno 2008 n. 95.

2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nell'ogni norma in contrasto con la presente legge fatte salve le leggi speciali.

Art. 47
(*Revisioni*)

1. Con decreto delegato da emanarsi prima dall'entrata in vigore della presente Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella legge 26 luglio 2010 n. 130 alle nuove disposizioni di cui alla presente Legge.

Art. 48
(*Norme finali*)

Entro il 31 gennaio 2013, il Congresso di Stato, con Decreto Delegato, emanerà un Testo Coordinato delle leggi n. 129/2010 e n. 130/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Dal 1° gennaio 2013 le comunicazioni da e per l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata. Entro tale data quindi l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e ogni operatore economico dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

Dal 1° marzo 2013 l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio accetterà istanze pervenute alla medesima con firma digitale.

Art. 47
(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.”

Allegato A

Requisiti di preparazione o esperienza professionale

1. Per il rilascio di licenza nei seguenti settori: "Installazione e riparazione di impianti", ossia installazione e riparazione di ascensori e montacarichi o di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi o di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua o di impianti di utilizzazione di energia elettrica; "Servizi per l'igiene e la pulizia" ossia laboratori di barbiere, laboratori di parrucchiere/a, servizi per l'igiene e l'estetica della persona e toelettatura animali, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

- a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
- b) attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti, inerenti l'attività richiesta;
- c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

2. Per il rilascio di licenza nel settore di servizio trasporto merci conto terzi e trasporto di persone con autovetture da piazza è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.

3. Per il rilascio di licenza nel settore dei "Servizi sanitari ausiliari privati" ossia Fisioterapista, Odontotecnico, Tecnico ortopedico, Ottico, è necessario essere in possesso rispettivamente dei seguenti titoli di studio:

- a) Fisioterapista: diploma di laurea in terapeuta della riabilitazione;
- b) Odontotecnico: diploma di scuola media superiore di abilitazione di odontotecnico;
- c) Tecnico ortopedico: corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista oppure diploma di laurea;
- d) Ottico: diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

4. Per il rilascio di licenza relativa alla lavorazione delle pietre dure per gioielleria e alla lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro, alla fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini e Lavorazione di minerali in genere - sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

- a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
- b) diploma di Maestro Orafo ovvero frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a 3 anni;
- c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

5. Per il rilascio di licenza relativa a Laboratorio di preparazione pasta fresca e cibi cotti, a laboratorio per panificazione e/o produzione di pasticceria, biscotti, paste lievitate, alla molitura di cereali e ammasso di prodotti agricoli, alla lavorazione e conservazione delle carni, alla conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti, alla produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati, di acquavite e liquori e alla produzione di bevande analcoliche e di acque, occorre essere in possesso di Libretto Sanitario.

6. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionali richiesti dal presente articolo compete, in caso di controversia, al Dirigente del Centro di Formazione Professionale.